Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF **Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
125	**31/03/2025**	**17**	**8**

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 321 del 14/12/2011 per l'impianto IPPC 3.3 sito in Ottaviano (NA) - Viale San Domenico Zona Industriale. Societa' San Domenico Vetraria S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTI

a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio;
h. il D.D. n. 321 del 14/12/2011.

PREMESSO

a. che con D.D. n. 321 del 14/12/2011 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società San Domenico Vetraria S.p.A. per l’impianto IPPC 3.3, sito in Ottaviano (NA) – Viale San Domenico – Zona Industriale;
b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
d. che la direttiva 2010/75/UE stabilisce, tra l’altro, che le installazioni industriali che utilizzano impianti fusori di produzione del vetro devono adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento e applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) entro il termine dell’8 marzo 2016;
e. che la società San Domenico Vetraria S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. 553219 del 06/08/2015 ha chiesto una deroga al 2021 per l’applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE in quanto entrambe le soluzioni possibili per l’adeguamento alle BAT non sono praticabili per motivi economici e tecnici;
f. che l’articolo 15 comma 4 della direttiva 2010/75/UE ammette la possibilità di deroghe all’applicazione delle BAT;
g. che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota U.prot DVA – 2013 – 0011343 del 16/05/2013, rispondendo a un quesito di Assovetro, ha suggerito alle autorità competenti, tra cui la Regione Campania, di prevedere la possibilità per il singolo gestore di chiedere le deroghe di cui all’art. 15 comma 4 della suindicata Direttiva;
h. che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” che in virtù della convenzione stipulata con la Regione Campania fornisce assistenza tecnica a questa UOD in materia di A.I.A., con parere acquisito agli atti con prot. n. 806220 del 24/11/2015, ha subordinato la concessione di una eventuale proroga alla presentazione di un piano economico-finanziario corredato da considerazioni tecniche;
i. che la società con nota acquisita agli atti con prot. 74634 del 03/02/2016 ha presentato relazione economica esplicativa elaborata dalla REF ricerche e analisi tecnica per l’implementazione dell’impianto DeNOx dettagliando ulteriormente i motivi della non sostenibilità dell’investimento necessario par l’adeguamento alle BAT, tenuto conto anche della congiuntura sfavorevole dell’industria italiana nel corso degli ultimi anni e dell’attuale difficoltà di accesso al credito;
l. che, per quanto indicato in premessa e per quanto considerato, con nota prot. 198841 del 21/03/2016 è stata approvata la deroga richiesta per l’applicazione delle BAT sino al 2021;

m. che con successiva nota 230360 del 05/04/2016 è stato precisato che la deroga era valida fino al 31/12/2021 e riguardava soltanto le emissioni di NOx. Per tale inquinante, fino al suddetto termine dovevano essere rispettati i limiti previsti dalle linee guida per l'applicazione della direttiva europea 96/91/CE all'industria del vetro e segnatamente 800 – 1200 mg/Nm3, successivamente i limiti da rispettare sarebbero stati quelli previsti dalla direttiva 2010/75/UE che individua le nuove BAT e segnatamente 500 – 800 mg/Nm3. Per tutti gli altri inquinanti i limiti da rispettare erano quelli previsti dalla direttiva 2010/75/UE a decorrere da marzo 2016;
n. che la società san Domenico Vetraria S.p.A. ha trasmesso documentazione attestante il rispetto dei limiti previsti dalla nuove BAT per le emissioni di NOx (500 – 800 mg/Nm3) a decorrere dal 01/01/2022.

RITENUTO di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 321 del 14/12/2011 per adeguare l'impianto in oggetto alle nuove BAT, ai sensi della direttiva 2010/75/UE:
a. con nota 568123 del 17/11/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito WEB della scrivente UOD, decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
b. la società San Domenico Vetraria S.p.A. con nota acquisita al prot. 89825 del 20/03/2023 e successive integrazioni, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 321/2011 per l'impianto in oggetto;
c. all' l'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:

- allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate da questa UOD.

RILEVATO
a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 13/04/2023 e conclusa il 14/03/2024, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
a.1 l'ARPAC, con nota con nota prot. 70053/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, tra cui quella di prevedere un impianto di disoleazione anche per la parte di piazzale che ne è sprovvista (l'area confinante con Via Vicinale San Domenico e l'area di forma irregolare). Al riguardo la società ha presentato un cronoprogramma, approvato dall'ente procedente e dall'ARPAC e allegato al presente provvedimento, in cui sono indicati i tempi per la progettazione e la realizzazione del suddetto impianto, nonché per l'attivazione della linea riportata in planimetria come "tronco di futura realizzazione";
a.2 l'Università degli Studi del Sannio evidenzia la necessità di applicare limiti per le emissioni in atmosfera più restrittivi rispetto a quelli indicati dalla società. Tale esigenza deriva dall'applicazione del calcolo della portata massica specifica e non solo della concentrazione, così come previsto dalle BAT-AEL di settore. La Conferenza, preso atto della relazione tecnico/economica trasmessa dalla società, in cui sono indicati in maniera dettagliata i motivi della non sostenibilità dell'investimento necessario par l'adeguamento tecnologico dell'impianto atto a garantire il rispetto dei limiti più restrittivi proposti dall'Università del Sannio, ha prorogato al 01/07/2026 l'adozione dei limiti emissivi derivanti dai BAT-AEL forniti come emissioni massiche specifiche, conservando fino a quella data i BAT-AEL direttamente espressi come concentrazioni nelle emissioni;
a.3 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota prot. 4338/2024 del 12/02/2024 ha rappresentato, per i soli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare;
a.4 l'ASL NA3 SUD, presa visione della documentazione trasmessa dalla società e considerata la destinazione d'uso urbanistica dell'area su cui insiste l'impianto, ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARPAC;
a.5 la Conferenza ha demandato ad un successivo procedimento, a valle degli esiti della verifica di assoggettabilità alla VIA, la valutazione della modifica non sostanziale riguardante l'abilitazione all'utilizzo di gasolio, a parziale sostituzione del gas naturale;
a.6 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;
a.7 nella seduta conclusiva del 14/03/2024 il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito favorevole sulla base dei pareri prevalenti.

CONSIDERATO
a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 14/03/2024, ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:

- proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
- scheda E-bis aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
- planimetria dell'impianto aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di servizi e le prescrizioni degli Enti;

b. che la società, con nota PEC del 2105/2024, ha trasmesso il proprio riscontro;
c. che l'Università degli Studi del Sannio, con nota del 09/12/2024 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, ha trasmesso il Rapporto Tecnico-Istruttorio e il parere conclusivo, riportante esito favorevole, allegando la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e la planimetria del lay-out dello stabilimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
d. che la planimetria, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 25 e di pag. 35, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO
a. che, in data 28/01/2025 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
b. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 17/06/2023, la procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 104, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:
"Sulla base dei risultati della valutazione del rischio ottenuti, si può concludere che nelle normali e prevedibili condizioni di esercizio dell'impianto, il rischio residuo di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee da sostanze pertinenti è da ritenersi basso. Tenuto conto del risultato ottenuto non si ritiene necessario procedere con l'elaborazione della relazione di riferimento".
Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;
c. che la società, in data 20/03/2025, ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018.

RITENUTO di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. D.D. n. 321 del 14/12/2011 alla società San Domenico Vetraria S.p.A. per l'impianto IPPC 3.3, sito in Ottaviano (NA) – Viale San Domenico – Zona Industriale,
sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. D.D. n. 321 del 14/12/2011 alla società San Domenico Vetraria S.p.A. per l'impianto IPPC 3.3, sito in Ottaviano (NA) – Viale San Domenico – Zona Industriale;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota acquisita al prot. 89825 del 20/03/2023 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano. Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica verificata dall' Università degli Studi del Sannio costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
3.1 per le emissioni in atmosfera la società dovrà garantire il rispetto di quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.
Per i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione circa la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, dovrà servirsi di quelli previsti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 come modificata dalla DGRC 243 dell'8 maggio 2015;
3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
3.1.2 si ribadisce che, come stabilito in sede di Conferenza di Servizi, dall'1/7/2026 occorrerà adottare i limiti emissivi derivanti dai BAT-AEL forniti come emissioni massiche specifiche, vale a dire 300 mg/Nm3 per SOx, 10 mg/Nm3 per HCl e 3 mg/Nm3 per HF;
3.2 per l'acustica la società, deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in pubblica fognatura) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. **di precisare** che la società dovrà attenersi a quanto indicato nel cronoprogramma allegato al presente provvedimento che non ha carattere indicativo ma prescrittivo, per cui in caso di diverse tempistiche dovrà essere richiesta motivata richiesta di proroga alla scrivente UOD;
9. **di prescrivere** che il gestore, entro trenta giorni dal rilascio del presente provvedimento, dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione dei nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;
10. **di dare atto** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 octies comma 9 D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha validità di dodici anni decorrenti dalla data del rilascio, in quanto la società è in possesso di certificazione ISO 14001 n. EMS-500/S in corso di validità;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
12. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
13. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:
https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html
scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;
15. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Ottaviano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.
Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;
16. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
17. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
18. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;
19. **di notificare** il presente provvedimento alla società San Domenico Vetraria S.p.A.;
20. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, Comune di Ottaviano (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, all'Università degli Studi del Sannio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
21. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo